



Comune di Castiglione d'Orcia (Provincia di Siena)



n° 23 / 04/06/2020 Registro Ordinanze

SVOLGIMENTO FIERA DEL 9 GIUGNO 2020 A CAMPILIA D'ORCIA

IL SINDACO

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

RICHIAMATO il D.P.C.M. dell'08/03/2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

RICHIAMATO il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n.9 dell'08.03.2020 avente in oggetto *“Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”*

RICHIAMATO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*

DATO ATTO che ogni Amministrazione, sulla base delle valutazioni di ogni specifica situazione, può stabilire modalità organizzative di riduzione dell'afflusso ed dello stazionamento di utenti;

RAVVISATA l'esigenza di porre in essere qualsiasi tipo di accorgimento a tutela della salute pubblica sul territorio comunale;

CONSIDERATA la dislocazione degli stalli e la conformazione degli spazi adibiti allo svolgimento di della fiera del 9 giugno a Campiglia d'Orcia, si ritiene che sia possibile riprendere tale attività nel rispetto delle prescrizioni che il DPCM detta in materia igienico sanitaria e di distanza interpersonale mettendo in campo misure che contengano l'afflusso di utenti e la regolare sistemazione degli stalli;

PRECISATO che, considerata la necessità di stabilire un numero congruo di operatori e di verificare lo scaglionamento degli accessi e il rispetto della distanza interpersonale, si ritiene possibile:

- consentire l'accesso alla Fiera del 9 giugno a massimo 13 operatori negli stalli di sosta come predisposti dalle Forze di Polizia Municipale;
- L'accesso alle aree, sotto il controllo della Polizia municipale, dovrà avvenire mediante scaglionamento e verifica delle presenze e comunque non potrà esservi all'interno più di una persona per banco effettivamente presente nell'area nel giorno indicato;
- all'interno delle aree è obbligo osservare le regole di distanziamento e le norme di sicurezza:
 - distanza di almeno 1,80 cm tra gli avventori
 - obbligo mascherine per tutti

VISTO l'art.50 del Testo unico degli enti locali approvato con D.Lgs. n.267/2000.

VISTO l'art.650 del Codice penale che prevede applicarsi la sanzione penale in caso di inosservanza del provvedimento legalmente dato per ragioni di salute pubblica come è nella fattispecie relativa al presente provvedimento;

ORDINA

In ottemperanza alle disposizioni impartite dai provvedimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in narrativa richiamati e alle finalità sopra evidenziate:

-di consentire lo svolgimento della Fiera del 9 Giugno a Campiglia d'Orcia;

-Tutte le Forze di Polizia e la Polizia Municipale sono incaricate di far eseguire il rispetto della predetta ordinanza.

DISPONE

- di consentire l'accesso alla Fiera del 9 giugno a massimo 13 operatori negli stalli di sosta come predisposti dalle Forze di Polizia Municipale;
- L'accesso alle aree, sotto il controllo della Polizia municipale, dovrà avvenire mediante scaglionamento e verifica della presenza in modo da garantire il distanziamento sociale previsto e comunque non potrà esservi all'interno più di una persona per banco effettivamente presente nell'area nel giorno indicato.
- all'interno delle aree è obbligo osservare le regole di distanziamento e le norme di sicurezza:
 - distanza di almeno 1,00 cm tra gli avventori;
 - obbligo mascherine per tutti.
- E' demandata alla Polizia Municipale la gestione degli accessi nelle aree e il controllo circa il distanziamento degli operatori come da normativa vigente.
- Sono fatte salve ulteriori e diverse previsioni contenute in provvedimenti adottati dalle competenti amministrazioni statali o locali.
- Tutte le Forze di Polizia e la Polizia Municipale sono incaricate di far eseguire il rispetto della predetta ordinanza.
- Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune;
- che la stessa ordinanza venga trasmessa in copia alla Questura di Siena, alla Prefettura, alla Azienda USL Toscana Sud Est di Siena, al Comando Carabinieri di Siena, al Comando Polizia Municipale Amiata Val d'Orcia.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento sopra esteso, ai sensi dell'art.3, comma 4, della legge 7/8/1990, n.241, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana entro 60 giorni a decorrere dall'avvenuta notificazione della presente, ai sensi dell'art.21 della legge 6/1/1971, n.1034, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art.9 del D.P.R. 24/11/1971, n.1199.

Castiglione d'Orcia, li 04/06/2020

IL SINDACO

GALLETTI CLAUDIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.